



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CRIMI, AIROLA, ENDRIZZI, MORRA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, CASTALDI, PUGLIA, MOLINARI, LEZZI, NUGNES, SCIBONA, VACCIANO, DONNO, MONTEVECCHI, BULGARELLI, MARTON, CIOFFI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI, BOTTICI, LUCIDI e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2014

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia

ONOREVOLI SENATORI. - Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, nella seduta del 1° ottobre 2014, per quanto di propria competenza, hanno espresso un parere favorevole con osservazioni puntuali e specifiche.

Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, le Commissioni hanno rilevato l'opportunità che l'estensione dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, non fosse limitata soltanto a coloro i quali risiedono nel territorio dello Stato.

In particolare, nella consapevolezza che il riferimento alla convivenza dispiega conseguenze sull'ambito applicativo della norma, le Commissioni riunite hanno proposto la soppressione delle parole: «che risiedono nel territorio dello Stato». La modifica proposta tendeva infatti a scoraggiare ogni ricorso ad operazioni di carattere elusivo e ad eventuali propositi di aggiramento della funzione di controllo e filtro sottesa all'istituto dell'informazione antimafia.

L'articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153, rubricato «Modificazioni concernenti la validità della documentazione antimafia e l'ambito delle relative verifiche», al comma 1 dispone la sostituzione del comma 3 dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il se-

guente: «3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato».

Con tutta evidenza, dunque, il Governo non ha inteso recepire l'osservazione delle Commissioni 1ª e 2ª del Senato, fondata sulle importanti motivazioni sopra evidenziate. Al netto della grave questione di merito insita nella norma da ultimo emanata, occorre menzionare - in termini generali - la rilevanza costituzionale, riscontrata dalla Corte costituzionale, al procedimento che conduce all'emanazione del decreto legislativo.

È, infatti, la stessa Corte ad aver espressamente riconosciuto come il parere previsto nella legge delega abbia natura obbligatoria (sebbene non vincolante) precisando, nella sentenza n. 78 del 1957 come «con ciò non si vuol dire che a quel parere non si debba riconoscere un valore notevole, specialmente quando sia espresso all'unanimità [...] potendo anche esso fornire elementi di valutazione degni della massima considerazione».

Del resto, nella sentenza n. 57 del 1982 la Corte ha chiarito come la Commissione parlamentare chiamata ad esprimere parere su uno schema di decreto legislativo costituisca un organo «particolarmente idoneo per sua natura a ricostruire la volontà del legislatore delegante». Di fatto, dunque, il discostamento manifesto, da parte del Governo, ad un parere obbligatorio espresso in sede parlamentare, determina una violazione del procedimento stabilito nella legge delega e dunque, per sua la natura di

«norma interposta», la violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Peraltro, in sede di espressione del parere, è stato rilevato dal Presidente della 2^a Commissione che, pur non potendo il parere reso dalle Commissioni riunite assumere valore vincolante rispetto alla definitiva adozione, da parte del Governo, del decreto legislativo, le osservazioni contenute nella proposta di parere illustrata dai relatori - in accoglimento di una sollecitazione sul punto specifico da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle - erano comunque puntuali e circostanziate. Il Governo ha invece immotivatamente ritenuto di non dare accoglimento a tale - pur condivisa - decisione delle commissioni riunite in ordine all'Atto di Governo n. 103.

Il presente disegno di legge provvede pertanto a sanare il *vulnus* e colmare una la-

cuna legislativa del tutto illogica, che può peraltro dar luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento.

L'articolo 1 estende, conseguentemente, le verifiche dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa, compiute ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, anche ai familiari maggiorenni residenti all'estero, eliminando la distinzione introdotta dal decreto legislativo n. 153 del 2014.

Data l'importanza della materia, l'obiettivo di rendere univoca l'interpretazione e l'applicazione della norma, la breve distanza temporale che intercorre dalla pubblicazione del decreto integrativo del codice antimafia e la condivisione registrata sul punto, si auspica un celere e positivo esame del disegno di legge in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, le parole: «che risiedono nel territorio dello Stato» sono soppresse.